

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 2016, n. 1654

Decreto del Ministero della Salute del 25 novembre 2015. Approvazione del piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica negli ovini. Integrazione DGR N.928 del 13/05/2013 “Piano Regionale dei Controlli Ufficiali (PRC) in materia di sicurezza alimentare per gli anni 2013-2014 e recepimento Accordi e Intese Stato-Regioni in materia di sicurezza alimentare”.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Sanità Veterinaria, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio e dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue:

La scrapie, come sottolineato nel parere scientifico dell'Autorità per la sicurezza alimentare e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (EFSA BIOHAZ Panel, 2011), rappresenta un problema di sanità animale per la popolazione ovina e caprina nell'ambito del territorio nazionale.

L'attività di sorveglianza per la scrapie ha rilevato un'elevata diffusione della malattia nelle diverse greggi del territorio nazionale.

Il parere del Comitato nazionale di sicurezza alimentare del 17 aprile 2012, ha sottolineato l'importanza della selezione genetica come l'unica strategia per ridurre la prevalenza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) ovi-caprine e il carico infettante nei capi infetti a cui il consumatore potenzialmente potrebbe essere esposto, da cui l'importanza dell'applicazione della stessa in tutti gli allevamenti ovini per diffondere i genotipi resistenti e quindi la necessità che in Italia si continuino ad implementare i piani di selezione e vengano estesi a tutte le regioni.

Le osservazioni della Commissione europea del 19 Agosto 2014 ad oggetto: “Italy - 2015 Transmissible Spongiform Encephalopathies programme” hanno evidenziato la necessità di presentare un piano di selezione genetica con obiettivi ben definiti nel tempo al fine di incrementare la frequenza dell'allele di resistenza.

L'affermazione dell'European Food Safety Authority riportata nell'opinione pubblicata il 30 luglio 2014 (EFSA BIOHAZ Panel, 2014), ritiene improbabile la riduzione della scrapie senza un

efficace programma di selezione genetica. La stessa raccomanda il rafforzamento e il miglioramento dei piani di selezione genetica nella popolazione ovina per la resistenza alla scrapie classica e afferma che l'intervento selettivo, solo se associato a un efficiente sistema di tracciabilità che consenta di registrare ogni movimentazione degli animali, è efficace ai fini della eradicazione della malattia.

Il Decreto del Ministero della Salute del 25 novembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 51 del 27 gennaio 2016, ha approvato il Piano nazionale inerente le Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale.

Pertanto

- Visto l'art. 117, comma 2 della Costituzione;
- Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1988, n. 144;
- Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 10 maggio 1991, recante «Norme per la profilassi di malattie animali» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1991, n. 113;
- Visto il decreto del Ministro della sanità 3 agosto 1991 concernente il “Riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, quale centro di riferimento nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1991, n. 193;
- Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, così come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

- Visto il decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1997, concernente «Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1997, n. 34;
 - Visto il decreto del Ministro della sanità 8 aprile 1999, recante «Norme per la profilassi della scrapie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1999, n. 120;
 - Visto il decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000 recante “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della Encefalite Spongiforme Bovina”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2000, n. 59;
 - Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 147 del 31 maggio 2001; Vista la decisione 2002/1003/CE, che fissa i requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea n. L 349 del 24 dicembre 2002;
 - Visto il decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004 concernente “Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2005, n. 51;
 - Vista la decisione 2006/965/C del Consiglio che modifica la decisione n. 1990/424/CE relativa a talune spese nel settore veterinario;
 - Visto l’art. 22 del decreto del Ministro delle politiche alimentari e forestali 18 novembre 2014, recante disposizioni nazionali in applicazione del regolamento CE n. 1307/2013 che prevede un sostegno economico per il settore ovi-caprino in caso di applicazione del piano di selezione genetica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 2014, n. 295;
 - Ritenuto opportuno integrare “Il piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini” alla D.G.R. 928 del 13/05/2013 “Piano Regionale dei Controlli Ufficiali (PRC) in materia di sicurezza alimentare per gli anni 2013 - 2014 e recepimento Accordi e Intese Stato-Regioni in materia di sicurezza alimentare”;
 - Considerato che l’attuazione dei piani di selezione genetica riveste carattere di estremo interesse e per la loro realizzazione occorre poter risalire ai singoli capi ovini, rintracciare ogni loro spostamento, conoscere tutti i detentori e le aziende presenti sul territorio nazionale;
 - Considerato che il monitoraggio annuale dei caratteri genetici di resistenza alla scrapie classica ha finora mostrato nella popolazione ovina un limitato progresso verso i caratteri di resistenza;
 - Ritenuto necessario rivedere le attuali misure sull’applicazione dei piani di selezione genetica negli allevamenti in funzione delle evidenze scientifiche, epidemiologiche e delle nuove disposizioni comunitarie;
 - Valutata la necessità di creare in ambito regionale allevamenti ovini con caratteristiche di resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili in grado di soddisfare la domanda di capi geneticamente resistenti alle medesime per il ripopolamento delle aziende ovine colpite da tale malattia, senza che siano compromessi gli aspetti zootecnici e produttivi delle razze coinvolte;
 - Vista la nota prot. AOO152 8463 del 14/07/2016 con la quale la Regione Puglia ha trasmesso al Ministero della Salute la proposta del Piano di selezione genetica ai fini di una approvazione;
 - Vista la nota prot. 0017770-DGSAF-DGSAF-P del 25/07/2016 con la quale la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari afferente al Ministero della Salute ha approvato il Piano regionale avente per oggetto “DM 25 novembre 2015 - Trasmissione Piano di selezione genetica attuativo della Regione Puglia”;
- Per quanto sopra esposto si ritiene di sottoporre all’approvazione della Giunta regionale il piano di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie classica negli allevamenti in Puglia, allegato A del presente schema di provvedimento.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA AI SENSI DELLA L. 118/2011 e s. m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo che rientra nella competenza della Giunta a norma dall'art. 4, comma 4 lett. K della L.R. n. 7/97

LA GIUNTA

- udita e fatta propria la relazione del Presidente della Giunta proponente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere,
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare il piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini di cui all'Allegato A del presente provvedimento e farne parte integrante e sostanziale;
- di integrare la DGR n. 928 del 13.5.2013 "Piano regionale dei Controlli" con il "Piano regionale di selezione generica";
- di demandare al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere la predisposizioni con atto dirigenziale di eventuali successive modalità operative;
- di demandare ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. pugliesi l'osservanza del presente provvedimento;
- Di revocare la DGR n. 1460 del 3 ottobre 2006
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. ai sensi della normativa vigente.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

REGIONE PUGLIA

Allegati

I presenti allegati, costituenti parte integrale e sostanziale del presente atto,
constano di 16 pagine, compresa la presente

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dr.ssa Francesca Zampano



ALLEGATO A**PREMESSA**

L'Autorità per la sicurezza alimentare del centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nel parere scientifico, EFSA BIOHAZ Panel, 2014, con un'analisi retrospettiva dell'efficacia delle misure adottate dai diversi Paesi Membri nel periodo 2002-2012 per controllare la diffusione della Scrapie Classica, ha evidenziato che i casi sono diminuiti nei Paesi che hanno attuato i programmi più efficaci di selezione genetica per la resistenza alla malattia. Programmi di eradicazione, se non supportati da adeguati programmi di selezione genetica, da soli non sono sufficienti a ridurre i casi di malattia. Secondo le conclusioni del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici, in base alle caratteristiche che proprie della malattia e della capacità dell'agente di persistere nell'ambiente per anni, sarebbe possibile debellare la scrapie classica negli ovini solo raggiungendo una determinata soglia di ovini resistenti, variabile in funzione della prevalenza della malattia e delle caratteristiche di allevamento nei diversi Paesi.

Dato atto che l'attività di sorveglianza per le scrapie ha rilevato un'elevata diffusione della malattia nelle diverse greggi del territorio nazionale, la selezione genetica, associata ad un efficiente sistema di tracciabilità che consenta di registrare ogni movimentazione degli animali, rappresenta l'unica strategia per ridurre la prevalenza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) ovi-caprine ed il carico infettante nei capi infetti a cui il consumatore potenzialmente potrebbe essere esposto, si reputa necessario incrementare l'attività finora svolta ai sensi della DGR 3.10.2006, n. 1460 avente ad oggetto: "Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004. Approvazione del piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini", mediante l'emanazione di un nuovo Piano ai sensi del DM 25.11.2015.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Dec. n. 1990/424/CE del Consiglio, relativa a talune spese nel settore veterinario che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 224 del 18 agosto 1990;

OM 10 maggio 2001, recante "Norme per la profilassi di malattie animali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1991, n. 113;

DM 3 agosto 1991 concernente il "Riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, quale centro di riferimento nazionale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19 agosto 1991, n 193;

L. 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, così come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ed in particolare l'art. 2, co. 2;



DM 29 gennaio 1997, concernente "Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali";

DM 8 aprile 1999, recante "Norme per la profilassi della scrapie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1999, n. 120,

DM 7 gennaio 2000 recante "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della Encefalite Spongiforme Bovina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2000, n. 59;

DPR 20 gennaio 2001, n. 70, recante "Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71;

Reg. (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L147 del 31 maggio 2001;

Dec. 2002/1003/CE, che fissa i requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 349 del 24 dicembre 2002;

DM 17.12.2004 concernente "Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2005, n. 51;

Dec. 2006/965/CE del Consiglio che modifica la decisione n. 1990/424/Ce relativa a talune spese nel settore veterinario;

Reg. (CE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le Direttive 98/56 CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i Regolamenti (CE) n. 178/2002 (CE), n. 882/2004 (CE) e n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea 27 giugno 2014, n. L 189;

DM 18 novembre 2014, recante disposizioni nazionali in applicazione del Reg. CE n. 1307/2013 che prevede un sostegno economico per il settore ovi-caprino in caso di applicazione del piano di selezione genetica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 dicembre 2014, n. 295;

DGR 3.10.2006, n. 1460 avente ad oggetto: "Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004. Approvazione del piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini."



DEFINIZIONI

Ai fini del presente Piano si intende per:

- a) **Azienda o allevamento:** qualsiasi luogo in cui gli ovini sono detenuti, mantenuti o allevati su base permanente o temporanea;
- b) **Aziende di elevato merito genetico:** le aziende che risultano iscritte al libro genealogico (LG) o ai registri anagrafici (RA);
- c) **Aziende commerciali:** tutte le altre aziende che non soddisfano le condizioni delle aziende di elevato merito genetico;
- d) **Aziende a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico-sociali:** allevamenti dotati di codice aziendale e registrati in BDN con un numero massimo di nove capi censiti, ivi inclusi un riproduttore maschio ed un riproduttore femmina, detenuti per autoconsumo o per affezione o attività sociali, senza la possibilità di cessione degli animali per alcun fine salvo che per la immediata macellazione o allevamenti ricadenti nella stessa tipologia. In caso di chiusura dell'attività gli animali potranno esser movimentati verso allevamenti commerciali previa osservanza di quanto obbligatoriamente definito dal D.M. 25.11.2015, in primis registrazione e genotipizzazione;
- e) **Libro genealogico:** libro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della L. 15.01.91, n. 30, così come modificata dalla L. 3.08.99, n. 280, dall'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza della specie ovina, sottoposti allo stesso piano di selezione, con l'indicazione degli ascendenti;
- f) **Registro anagrafico:** registro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della predetta L. n. 30/91, dall'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza autoctona a limitata diffusione della specie ovina, con l'indicazione degli ascendenti per la conservazione e la salvaguardia delle razze ovine medesime;
- g) **Razze ovine a rischio:** razze autoctone a rischio di estinzione numericamente poco rappresentate e localizzate in limitate aree geografiche, riconosciute dal registro anagrafico;
- h) **Analisi genetiche di genotipizzazione:** analisi effettuata da laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute per la determinazione del genotipo del gene della proteina prionica di un ovino, espresso come coppia degli alleli che condizionano la suscettibilità/resistenza alla scrapie classica;
- i) **Allele:** variante di uno dei polimorfismi del gene della proteina prionica che condizionano la suscettibilità o la resistenza alla scrapie classica, polimorfismi considerati nel piano di selezione genetica di cui agli allegati del DM 25.11.2015;
- j) **Prelievo ufficiale:** prelievo di sangue necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche di cui al presente Piano eseguito da un Medico Veterinario della ASL competente per territorio. Nelle aziende di elevato merito genetico, è considerato prelievo ufficiale il prelievo di sangue effettuato per il medesimo fine da un medico veterinario o il prelievo di altri fluidi biologici o bulbi piliferi, effettuato da personale tecnico appartenente alle associazioni di categoria degli allevatori all'uopo formati dagli Assessorati regionali competenti;
- k) **Genotipo della proteina prionica di ovino:** definizione della coppia di alleli della proteina prionica presenti nel genoma di un animale;



- l) **Piano di selezione genetica (PSG) degli ovini per la prevenzione della scrapie classica:** programma di prevenzione obbligatorio predisposto e attuato dalle autorità regionali competenti, conformemente agli allegati I e II del DM 25.11.2015, esteso a tutte le aziende zootecniche ovine e finalizzato all'incremento dei caratteri di resistenza genetica degli ovini alla scrapie classica;
- m) **Popolazione ovina regionale:** Capi ovini identificati e registrati in BDN, riportati sul registro di stalla, distribuiti sull'intero territorio della Regione Puglia; le cui informazioni anagrafiche e di movimentazione sono tenute costantemente aggiornate.
- n) **Riproduttore:** soggetto maschio o femmina, che raggiunta la maturità sessuale, viene destinato dall'allevatore all'accoppiamento per la produzione delle successive generazioni;
- o) **Riproduttore vietato:** capi riproduttori portanti l'allele VRQ o suscettibili (salvo i casi in cui ne è consentito l'utilizzo), macellati entro 30gg dal referto di genotipizzazione;
- p) **Animale da reddito a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico-sociali:** animali in allevamento dotato di codice aziendale e registrato in BDN con numero massimo di 9 capi censiti, detenuti in modo permanente o temporaneo, ivi inclusi un riproduttore maschio e un riproduttore femmina detenuti per autoconsumo o per affezione o attività sociali, senza la possibilità di cessione degli stessi animali per alcun fine salvo che per la immediata macellazione o ad allevamenti ricadenti nella stessa tipologia;
- q) **Gruppi di monta :** gruppi di ovini autorizzati dai servizi veterinari competenti, formati generalmente da un solo maschio e un certo numero di femmine (25-50) che consentono di ottenere in maniera mirata soggetti resistenti. Tutte le femmine utilizzate sono identificate, registrate in BDN e genotipizzate con le medesime modalità previste per i riproduttori maschi;
- r) **Comunicazioni ufficiali dei piani:** informazioni obbligatorie, relative alle attività di genotipizzazione, da trasmettere alle autorità competenti, al Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) che gestisce la Banca dati nazionale della selezione genetica (BDNSG) e al laboratorio nazionale di riferimento per la caratterizzazione dei ceppi e la genetica delle EST animali (Istituto Superiore di Sanità), alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (DGSAF);
- s) **Selezione genetica:** utilizzo preferenziale di riproduttori con caratteri di resistenza alla scrapie classica;
- t) **Controllo ufficiale:** qualsiasi forma di controllo eseguita dall'Autorità competente per le attività previste dal DM 25.11.2015;
- u) **Pascolo:** luogo o terreno di proprietà o comune, delimitato o privo di barriere fisiche all'interno del quale ovini convivono in promiscuità.

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'attuazione del Piano è obbligatoria per le:

- **Aziende di elevato merito genetico:** le aziende che risultano iscritte al libro genealogico (LG) o ai registri anagrafici (RA);
- **Aziende commerciali:** tutte le altre aziende che non soddisfano le condizioni delle aziende di elevato merito genetico.

Sono escluse dall'obbligo le aziende a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico-sociali, che detengono ovini quali definiti alla lettera p) delle definizioni.



OBIETTIVI

Il Piano intende migliorare la resistenza alla scrapie classica della popolazione ovina della Regione Puglia tenendo conto anche dei programmi di valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza. Il piano si basa sulla genotipizzazione della linea maschile (maschi in età riproduttiva inclusi gli agnelli e gli agnelloni) con conseguente selezione dei riproduttori in base alla resistenza alla scrapie e loro disseminazione regolamentata.

L'incremento della frequenza dei caratteri di resistenza genetica alla scrapie classica nella popolazione ovina ha lo scopo di:

- concorrere all'eradicazione della scrapie classica degli ovini;
- concorrere alla creazione di greggi a rischio trascurabile di scrapie classica;
- contribuire alla tutela della salute umana ed animale.

Tale obiettivo viene realizzato attraverso:

- a) l'**incremento** della frequenza dell'allele ARR ottenuto con la selezione e la disseminazione dei riproduttori resistenti;
- b) la **progressiva diminuzione** della frequenza dell'allele ARQ;
- c) l'**eliminazione** dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele.

ENTI ESECUTORI

Alla esecuzione del Piano di selezione genetica concorrono:

1. Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti

- a) ha la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria dell'intero Piano;
- b) incentiva e coordina l'applicazione del piano;
- c) assolve ai debiti informativi di carattere finanziario ed epidemiologico imposti e verso la DGSAF del Ministero della salute;
- d) redige una relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, e la invia all'Ufficio competente della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute

2. ASSONAPA:

- a) è responsabile dell'organizzazione e gestione degli aspetti tecnici relativi al piano di selezione nell'ambito delle aziende iscritte al libro genealogico e registro anagrafico secondo quanto definito nell'allegato I del DM 25.11.2015 e sotto il coordinamento dei Servizi Veterinari Regionali competenti per territorio;
- b) comunica annualmente alla Regione il risultato dell'attività svolta nell'anno precedente e la programmazione per l'anno successivo sugli allevamenti iscritti al libro genealogico, come da allegato I del DM 25.11.2015;
- c) comunica la sospensione delle attività di prelievo in caso di situazioni di inattività temporanea o permanente anche imputabili al laboratorio, dandone comunicazione al Servizio Veterinario competente affinché possa subentrare nelle attività di prelievo anche nelle greggi iscritte al LG o RA e proseguire nella realizzazione del presente piano;
- d) garantisce che nelle aziende iscritte ai Libri genealogici e registri anagrafici l'ARA esegua i prelievi ufficiali di cui all'art.1, comma 2, lettera i) del DM 25.11.2015, tramite medici veterinari o propri tecnici autorizzati;



- e) garantisce che i propri medici veterinari e i tecnici autorizzati delle associazioni allevatori territoriali registrino e verifichino sotto la propria responsabilità l'identificativo individuale del capo da sottoporre ad analisi di genotipizzazione;
 - f) garantisce che i tecnici e i medici veterinari appartenenti alle associazioni allevatori inviino i campioni da analizzare, utilizzando la scheda di cui all'allegato III o modello analogo contenente le stesse informazioni ad uno dei laboratori di cui all'allegato I Parte C I) del DM 25.11.2015;
 - g) comunica agli allevatori, alla Regione e ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali gli esiti delle prove di genotipizzazione dei capi iscritti ai LG o RA appena disponibili o comunque non oltre i 20 giorni dal prelievo;
 - h) detiene la base dei dati relativa alle genotipizzazioni condotte nelle aziende nelle aziende iscritte al libro genealogico e registro anagrafico;
 - i) trasmette i dati di genotipizzazione corredati da tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale mensilmente, entro il 20 del mese successivo, alla Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG) e alla Regione Puglia.
- 3. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, altro Istituto Zooprofilattico Sperimentale di cui all'allegato I parte C I 1a) del DM 25 novembre 2015, i laboratori già riconosciuti e autorizzati dal Ministero della salute (LGS di cremona e Agenzia per la ricerca in agricoltura della Sardegna – AGRIS):**
- a) svolgono le analisi di genotipizzazione nei termini previsti dal presente Piano e alle specifiche di cui alla lettera "G Esecuzione delle prove di genotipizzazione";
 - b) emettono, insieme a tutti i laboratori degli altri IIZZSS, un referto con carattere di ufficialità e validità sia ai fini del DM 25.11.2015 che per le richieste autonome del proprietario o persona delegata;
 - c) trasmettono i dati di genotipizzazione corredati da tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo, alla Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG).
- 4. I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali:**
- a) vigilano sulla realizzazione del piano in tutte le aziende per le quali è obbligatoria l'adesione alla selezione, in conformità all'articolo 3 del DM 25.11.2015, in particolare verificano che tutti gli arieti siano correttamente identificati e abbiano un genotipo compatibile con quanto disposto dal piano e con il livello di certificazione genetica dell'allevamento;
 - b) dispongono l'eliminazione o la castrazione dei soggetti con genotipo indesiderato di cui all'allegato I parte B paragrafo III del DM 25.11.2015;
 - c) ricevono e utilizzano i dati di genotipizzazione trasmessi da ASSONAPA, anche al fine di espletare quanto previsto alla precedente lettera (a) e (b);
 - d) vigilano sugli adempimenti di cui all'allegato I, parte B, e allegato II, del DM 25.11.2015;
 - e) eseguono, per quanto di competenza e preferibilmente in occasione delle attività di eradicazione della BRC ovicaprina, i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nei greggi soggetti al piano, utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'allegato III al DM 25.11.2015;
 - f) comunicano all'allevatore l'esito delle prove di genotipizzazione di propria competenza appena possibile e comunque non oltre i 20 giorni dal prelievo;



- g) certificano la genetica dei singoli capi testati con l'emissione di un certificato genetico che accompagna l'animale spostato in altra azienda o movimentato;
- h) attuano, con motivata ragione, in alternativa agli operatori dell'Asso.Na.Pa, il campionamento per la genotipizzazione per scrapie negli allevamenti iscritti al LG o RA;
- i) assegnano, registrano in BDN e aggiornano almeno con cadenza annuale il livello di certificazione genetica delle aziende ai sensi del DM 25.11.2015, da utilizzare anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, del DM 18 novembre 2014;
- j) vigilano sul rispetto dei requisiti relativi alla movimentazione in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti alle greggi sottoposte al piano. A tal fine, nel caso di movimentazione di animali da vita di cui all'art. 3 comma 2 del DM 25.11.2015, riportano il livello di certificazione genetica nel riquadro E "Attestazioni sanitarie" della dichiarazione di provenienza degli animali (Mod. IV). Nel caso di condizioni di promiscuità o pascolo autorizzano la convivenza dei capi solo con greggi di pari livello di certificazione;
- k) autorizzano, in condizioni di promiscuità, la convivenza dei capi solo tra greggi di pari livello di certificazione; se diverso, accordano la convivenza solo delle femmine; nel caso di presenza di maschi in età riproduttiva, faranno rispettare che questi devono derivino almeno da greggi con livello certificazioni di II b;
- l) autorizzano la costituzione dei gruppi di monta appartenenti a razze con basso livello di resistenza o a rischio di estinzione delle greggi ivi incluse quelle iscritte al LG o RA e ne verificano almeno annualmente la coerenza con l'autorizzazione concessa;
- m) vigilano sul rispetto dei requisiti di cui al livello di certificazioni genetica raggiunta e sul miglioramento del profilo genetico del gregge;
- o) effettuano attività di sorveglianza mediante ispezioni e controlli finalizzati a verificare i risultati ottenuti dal piano.
In particolare:
 - possono svolgere campionamenti casuali o mirati su capi di entrambi i sessi al fine di verificare il livello di certificazione genetica acquisita e il rispetto delle prescrizioni previste in tema di utilizzo degli arieti e di introduzione dei riproduttori;
 - possono effettuare prove di genotipizzazione supplementari in caso di necessità o su richiesta del Ministero della Salute.

5. Compiti dell'allevatore o suo delegato:

Registrazione delle informazioni anagrafiche e delle movimentazioni, ovvero inserimento ed aggiornamento in BDR/BDN e del registro di stalla dei dati anagrafici degli animali e delle movimentazioni.

6. Compiti del responsabile della struttura di macellazione o suo delegato

Registrazione delle macellazioni dei capi in BDR/BDN.



PRINCIPI GENERALI DEL PIANO DI SELEZIONE GENETICA

Modalità operative per le greggi sottoposte al piano di selezione genetica.

A. Genotipizzazioni

1. I maschi in età riproduttiva, gli agnelli o agnelloni che l'allevatore intende candidare alla quota di rimonta, escludendo quindi gli agnelli o agnelloni già destinati al macello, prima dell'accoppiamento devono essere sottoposti a prove di genotipizzazione. I capi da genotipizzare dovranno essere preliminarmente identificati così come definito alla successiva lett. H.

N.B. – Nel primo anno di applicazione l'attività di genotipizzazione andrà concentrata, salvo comprovate e documentate esigenze, sui montoni in attività. In seguito le prove di genotipizzazione dovranno essere eseguite di anno in anno obbligatoriamente ed esclusivamente su tutti i nuovi maschi candidati alla quota di rimonta o sui capi maschi di nuova introduzione nel gregge, a meno di certificazioni ufficiali che ne attestino il genotipo.

2. **Riproduttori di sesso femminile** - la genotipizzazione di riproduttori di sesso femminile, identificati con le medesime modalità previste per i riproduttori maschi, è consentita solo a seguito di autorizzazione, da parte del servizio veterinario competente, per costituire gruppi di monta; tale autorizzazione potrà riguardare greggi iscritte a Libro Genealogico (LG) e (RA) o appartenenti a razze che hanno per propria natura un livello di resistenza basso o a razze autoctone e a rischio di estinzione.

B. Classificazione e Selezione dei riproduttori

1. Nell'ambito della selezione dei riproduttori è consentito esclusivamente l'uso di arieti (o donatori di sperma per la fecondazione artificiale) che siano stati identificati elettronicamente, registrati in BDN e in possesso del certificato di genotipo.
2. Gli animali destinati alla riproduzione sono classificati nelle seguenti classi di resistenza:
 - a) Riproduttori resistenti omozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in omozigosi (ARR/ARR);
 - b) Riproduttori resistenti eterozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in eterozigosi (ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK);
 - c) Riproduttori suscettibili: montoni e pecore che non presentano alcun allele ARR.

All'interno delle greggi si deve giungere nel più breve tempo possibile all'impiego di soli montoni resistenti omozigoti;
3. L'utilizzo di materiale germinale ovino comporta gli stessi obblighi applicati per i riproduttori, ovvero:
 - a) sperma di arieti di genotipo ARR/ARR;
 - b) embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.
4. E' consentito, a decorrere dalla pubblicazione del D.M. 25.11.2015, (GU n. 21 del 27.01.2016), l'utilizzo di arieti suscettibili, già presenti in allevamento oppure ottenuti da rimonta interna, per un periodo transitorio (diversi da quelli che recano l'allele VRQ) o di 3 anni e di arieti resistenti eterozigoti per un periodo transitorio di 5 anni (estesi a 7 nel caso di capi iscritti a L.G.). Per detti capi, non è consentita la vendita o la movimentazione salvo che verso il macello durante o dopo tale periodo transitorio e non è possibile l'iscrizione al LG durante la fase transitorio per beneficiare di un periodo superiore.
5. È consentito l'utilizzo di arieti suscettibili (diversi dai VRQ) solo se accoppiati con femmine eterozigote o omozigoti resistenti per l'allele ARR di gruppi di monta autorizzati, di razze a



rischio di estinzione, con condizioni specifiche determinate dalla Commissione Nazionale di Coordinamento di cui all'allegato I parte D punto 4) del Decreto Ministeriale del 25.11.2015. Condizioni generali includono la movimentazione verso o da allevamenti (della specifica razza in estinzione) per un periodo transitorio di massimo 3 anni. Dopo i primi cinque anni è fatto obbligo che almeno il 50% dei maschi utilizzati per la monta sia eterozigote o omozigote per ARR. Dopo 7 anni è fatto obbligo di utilizzare per la monta soltanto montoni eterozigoti o omozigoti resistenti. Dopo 10 anni è consentito soltanto l'utilizzo di montoni omozigoti resistenti.

C. Eliminazione obbligatoria degli animali

1. Tutti gli animali portatori dell'allele VRQ e quindi non destinabili alla riproduzione devono essere annotati nel registro di stalla in maniera tale che ne venga garantita la tracciabilità fino alla macellazione che dovrà essere attuata entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo. Gli animali non potranno lasciare gli allevamenti se non per essere destinati alla macellazione immediata o alla castrazione.
2. Gli ovini maschi in possesso di un genotipo che ne determina il divieto di impiego come riproduttori, in base a quanto previsto nella parte B, punto II, del DM 25.11.2015, devono essere obbligatoriamente macellati o castrati entro 30 giorni dalla notifica del genotipo, salvo i casi di cui alla lettera "B" punti (4) e (5) secondo le condizioni e periodi, di cui agli stessi punti (4) e (5).
3. Solo nel caso di giustificata necessità, previa autorizzazione della DGSF del Ministero della salute, questi animali possono essere abbattuti e distrutti.

D. Certificazione genetica delle greggi

1. Ad ogni gregge è attribuita una certificazione genetica in relazione al grado di resistenza genetica nei confronti della scrapie degli animali che lo compongono. In particolare vengono definiti i seguenti livelli di certificazione genetica.
 - a) **Greggi di livello I:** greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano utilizzato per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR;
 - b) **Greggi di livello IIa:** greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 6 anni;
 - c) **Greggi di livello IIb:** greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 3 anni;
 - d) **Greggi di livello III:** greggi in cui si utilizzano esclusivamente arieti con almeno un ARR;
 - e) **Greggi di livello IV:** greggi che non ottemperano ai requisiti dei livelli superiori.
2. Gli Allevamenti senza maschi assumono la qualifica in base al maschio esterno utilizzato per le monte o alle caratteristiche del materiale germinale utilizzato al medesimo scopo.
3. La movimentazione di animali tra aziende differenti dovrà avvenire senza compromettere il livello di certificazione raggiunto dal gregge che li acquisisce.
4. La promiscuità, ovvero monticazione, pascolo condiviso temporaneo o permanente o anche in caso di fiere, o altre situazioni similari, si può realizzare se si tratta solo di femmine, salvo che per le greggi di pari livello sanitario; nel caso di presenza di maschi in età riproduttiva, questi devono derivare almeno da greggi con livello certificazioni di IIb. La condivisione e movimentazione è sempre possibile per i soggetti resistenti.



5. Nel caso in cui due o più greggi differenti afferiscano allo stesso codice aziendale, come definito dalla BDN, e pertanto sussistano tra gli animali condizioni di promiscuità, a tutte le greggi deve essere attribuito il livello di certificazione più basso. Uno stesso livello di certificazione caratterizzerà l'intera azienda zootecnica.
6. Le introduzioni di animali provenienti dai Paesi UE, per tutti gli usi salvo la macellazione immediata, dovranno rispettare le condizioni di certificazione genetica ai sensi del presente Piano.
7. Gli allevamenti classificati ai sensi del presente Piano come:
 - **livello I** soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza delle EST delle greggi di ovini previsti per il livello I, del regolamento 630/2013/EU.
 - **livello II** soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello II, del regolamento 630/2013/EU.

Il sistema di selezione previsto dal piano di selezione genetica assume che le greggi progressivamente accedano a livelli di qualifica superiore.

Il raggiungimento del livello I determina la sospensione delle genotipizzazioni, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita. Il raggiungimento del livello II consente la sospensione delle genotipizzazioni, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita. L'autorità competente può procedere a controlli di verifica in qualunque momento ove se ne ravveda la necessità.

E. Disseminazione dei riproduttori

1. L'introduzione dei riproduttori nelle greggi deve avvenire in modo da non compromettere il livello di certificazione genetica raggiunto, produrre un miglioramento del profilo di resistenza del gregge e favorire all'interno della popolazione ovina la disseminazione dei riproduttori con caratteristiche di resistenza.
2. Tale disseminazione è condizionata sia dalla classe di resistenza degli ovini maschi sia dal livello di certificazione genetica delle greggi.
3. Gli arieti suscettibili non possono essere oggetto di compravendita come riproduttori, salvo le condizioni di cui alla lettera "B" punto (5).
4. Gli arieti suscettibili non possono essere utilizzati come donatori di sperma.
5. I maschi che si intende introdurre in allevamento, a prescindere dalla loro età, dovranno necessariamente essere certificati e di genotipo coerente con il livello di certificazione genetica del gregge che li acquisisce e comunque mai di genotipo suscettibile, salvo le specifiche situazioni di cui alla lettera "B" punto (5), con condizioni e tempistiche di cui allo stesso punto (5). L'introduzione di montoni resistenti omozigoti è sempre possibile a prescindere dal livello di certificazione genetica delle greggi.
6. Le femmine da riproduzione dovranno provenire da greggi con livello di certificazione pari o superiore. E' ammessa l'introduzione di femmine destinate alla riproduzione di genotipo resistente omozigote nei greggi di livello I e di genotipo resistente omozigote o eterozigote nei greggi di livello II a e II b senza alcuna modificazione del livello di certificazione genetica raggiunta.
7. In caso di chiusura di allevamenti che detengono animali di cui alla lettera (p) *delle Definizioni*, potrà essere consentita l'introduzione dei capi in allevamenti commerciali solo nel rispetto dei requisiti per la selezione genetica di cui al presente Piano.



F. Condizioni per la realizzazione delle prove di genotipizzazione

1. Le prove di genotipizzazione sono svolte sugli animali prima dell'accoppiamento e già in possesso di identificativo individuale ai sensi dell'allegato II, parte A, del DM 25.11.2015 o comunque al massimo entro 6 mesi dalla nascita dei capi ai sensi del regolamento CE 21/2004.
2. Il proprietario degli animali o persona delegata provvede, secondo la procedura di cui all'allegato II, parte A, ad identificare gli animali da sottoporre a genotipizzazione. La disposizione non si applica per gli animali che sono stati già identificati elettronicamente e per quelli destinati ad essere immediatamente macellati.
3. Gli animali riportanti l'identificativo semplificato secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3, del regolamento (CE) n. 21/2204 non potranno essere sottoposti agli esami di genotipizzazione.

G. Esecuzione delle prove di genotipizzazione

Le prove di genotipizzazione sono eseguite da:

- a) L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, in caso di situazioni di inattività temporanea o permanente, da altro Istituto Zooprofilattico Sperimentale, di cui all'allegato I parte C I 1a) del DM 25 novembre 2015, che opererà secondo la procedura accreditata UNI ISO/IEC 17025:2005;
- b) I laboratori già riconosciuti e autorizzati dal Ministero della Salute (LGS di Cremona e l'agenzia per la ricerca in agricoltura della Sardegna – AGRIS) esclusivamente per gli animali iscritti al Libro genealogico di cui al comma 2 lettera d);
- c) E' assicurata l'emissione del Rapporto di Prova (r.d.p.) entro 15 giorni lavorativi dalla data di accettazione del campione. Sono fatte salve situazioni specifiche in cui i campioni richiedono particolarità di esecuzione. Qualora il numero di campioni inviati al laboratorio dovesse eccedere la capacità operativa, l'emissione dell'r.d.p. dovrà essere garantita entro 15 giorni lavorativi dalla data di inizio analisi;
- d) Le Sede Centrale di Foggia e le Sezioni delle provincie di Bari, Taranto, Brindisi e Lecce, sedi accettanti i campioni da sottoporre a genotipizzazione, si faranno carico della trasmissione dei campioni al laboratorio di analisi entro 3gg lavorativi e della risoluzione di eventuali non conformità riguardanti i campioni e della parte documentale entro 2gg lavorativi;
- e) Tutti i laboratori di cui ai precedenti punti 1 (a) e (b) assicurano la partecipazione agli studi interlaboratorio ovvero ring test, organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità, finalizzati alla verifica della accuratezza e precisione delle procedure analitiche utilizzate e sono soggetti ad attività ispettiva e di verifica da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

H. Procedura operativa per l'identificazione degli animali soggetti a genotipizzazione per il piano di selezione genetica

Gli animali da sottoporre a prelievo per l'esecuzione della genotipizzazione devono essere identificati con un identificativo univoco ai sensi del regolamento (CE) 21/2004 e successive modifiche e della DGR n. 2157 del 11.12.2007, comprendente un marchio auricolare più un identificativo elettronico autorizzato (bolo ruminale) per l'identificazione elettronica degli ovini.

L'allevatore deve apporre il marchio auricolare + l'identificativo elettronico autorizzato prima dell'esecuzione del test.

È prevista l'attivazione in BDN una specifica procedura informatica per effettuare l'ordinativo degli identificativi per gli animali da sottoporre a genotipizzazione.



L'identificazione prevede l'emissione da parte della BDN del codice identificativo univoco dell'animale (marchio auricolare + identificativo elettronico autorizzato): il sistema invierà l'elenco degli identificativi da stampare sui marchi auricolari al fornitore prescelto al fine della successiva consegna agli allevatori dei marchi stessi e quindi della marcatura degli animali in vista del prelievo. L'operatore, inoltre, ordinerà alla BDN anche l'attivazione della procedura per la produzione dell'identificativo elettronico autorizzato. Quest'ultimo, una volta recapitato all'allevatore o persona delegata, sarà applicato all'animale in maniera tale che sia garantito l'abbinamento dei due mezzi di identificazione riportanti lo stesso codice univoco.

I. Condizioni obbligatorie generali per la registrazione dei capi identificati e genotipizzati

1. Il proprietario degli animali o persona delegata, fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti dall'art. 8 del regolamento (CE) n. 21/2004 del 17 dicembre 2003, provvede direttamente o tramite persona delegata, alla registrazione nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), nei termini previsti nella parte A dell'allegato II, del DM 25.11.15 di tutte le informazioni relative ai singoli capi ovini maschi e femmine identificati elettronicamente, ivi comprese quelle relative a nascita, movimentazioni e morte;
2. Il veterinario ufficiale registra in BDN le informazioni specificate al precedente punto 1;
3. I detentori dei capi ovini o i delegati aggiornano in BDN le informazioni specificate al precedente punto 1;
4. I detentori dei capi ovini o i delegati inseriscono o aggiornano in BDN le informazioni anagrafiche per tutti gli animali sottoposti a genotipizzazione anche prima dell'entrata in vigore del DM 25.11.2015;
5. Il responsabile dello stabilimento di macellazione registra immediatamente lo scarico in BDN delle informazioni relative agli animali macellati.

J. Ulteriori obblighi del proprietario degli animali o persona delegata

1. segnalano tempestivamente al Servizio Veterinario dell'ASL competente la presenza di casi sospetti di EST;
2. segnalano entro e non oltre 12 ore dal rinvenimento la morte dei riproduttori delle specie ovina e caprina;
3. collaborano con il Servizio Veterinario nell'esecuzione delle indagini epidemiologiche e nelle operazioni connesse con il prelievo di campioni per le prove di laboratorio.

K. Flusso dati

Entro il 31 marzo di ogni anno viene redatta, a cura dell'Ufficio Veterinario ed Igiene Alimenti una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti da inviare al competente Ufficio della Direzione Generale Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute.

L. Modulistica

Modello Certificato individuale di genotipo.

M. Oneri Finanziari

Sono a carico del proprietario degli animali o della persona delegata:

- i costi relativi all'identificazione individuale degli animali;
- le attività di genotipizzazione che esulano dalle finalità del presente Piano, comprese le analisi richieste autonomamente dal proprietario degli animali o persona delegata.



N. Considerazioni finali

Per quanto non previsto dal presente Piano, si fa riferimento al DM 25.11.2015 e/o ad altre eventuali norme nazionali o comunitarie.



Modello. 1

Piano di selezione genetica degli ovini per l'eradicazione della scrapie ovina classica

REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE _

Codice Aziendale _____

Detentore o delegato _____

CF o P.IVA _____

Estremi identificativi dell'animale

Razza _____ sesso _____

Data di nascita _____ Codice individuale _____

Codice microchip _____

Data ingresso in stalla _____

Esito della tipizzazione genetica						
Allele 1				Allele 2		
Codoni				Codoni		
136	154	171		136	154	171
A= alanina	R=Arginina	Q= Glutamina		V= Valina	H= Istidina	

Data _____

Timbro e firma del Medico Veterinario

Eventuali sostituzioni del trasponder	
Trasponder smarrito: _____	Trasponder nuovo: _____

Passaggi di proprietà dell'animale				
1	Codice Azienda di nascita	_____	Denominazione e codice azienda di nascita se diversa _____	
2	Codice Azienda di destinazione	_____	Data ingresso in stalla	_____
3	Codice Azienda di destinazione	_____	Data ingresso in stalla	_____
4	Codice Azienda di destinazione	_____	Data ingresso in stalla	_____

Attestazione di macellazione o morte			
Data di morte	_____	Indicare località:	_____

Data di macellazione	_____	Indicare macello	_____

Data _____

Timbro e firma del Medico Veterinario
